

Ufficio Tecnico

28043 Bellinzago Novarese – via Matteotti, 34 - tel. 0321 924751-24, fax 0321 9247 35 edilizia@comune.bellinzago.no.it

ORD. N. 158 del 10.11.2016

COPIA ALBO

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
RIMOZIONE E BONIFICA MATERIALE CONTENENTE ETERNIT**

IL SINDACO

Vista la nota del Dipartimento Provinciale ARPA di Novara – Prot. 72910 del 30.08.2016, qui pervenuta al Prot. N. 13965 in data 30.08.2016, relativa alla valutazione dello stato di conservazione dei manufatti in eternit dell'immobile sito a Bellinzago Novarese, via ----- di proprietà dalla quale risulta che il materiale , oggetto di accertamento, è costituito da lastre in fibrocemento in uno stato di conservazione definito "scadente".

Accertato che a seguito dei sopralluoghi eseguiti da personale ASL (relazione prot. n. 38738/SISP/A del 09.08.2016) ed ARPA (relazione 04/16/GZ/T) è stato constatato che il materiale posto a copertura del manufatto in via ----- è composto da lastre in cemento amianto del tipo crisotilo e crocidolite.

Considerata la pericolosità del materiale, a causa del potenziale rilascio di fibre verso l'ambiente esterno, si rende indispensabile effettuare l'intervento di bonifica.

Ritenuto pertanto necessario ordinare -----, quanto proposto dal Dipartimento ARPA di Novara e dall'ASL di Novara, allo scopo di eliminare il rischio per la popolazione sulla base del rapporto tra indice di degrado e indice di esposizione alle fibre di amianto;

Dato atto che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo in oggetto del presente atto allo scopo di evitare aggravamento della situazione e salvaguardare la salute pubblica, e quindi, ritenendo di non dover provvedere alla comunicazione di Avvio Procedimento Amministrativo di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

Vista la legge 27.03.1992 n. 257 – Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il D.M. 6 settembre 1994 recante Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Vista la Circolare Min. Sanità 12.04.95 n. 7 – Circolare esplicativa del D.M. 6 settembre 1994;

Vista la D.G.R. N. 25-6899 DEL 18.02.2013 inerente l' approvazione delle

Indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantita' di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini.

Visto il D. Lgs. 17.03.95 n. 114 – attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

Tutto ciò premesso :

ORDINA

A

- 1) l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza ed alla bonifica di tutte le lastre in cemento amianto poste a copertura della proprietà sopra citata secondo le modalità previste dalla legge e smaltimento delle lastre presso discarica autorizzata.
- 2) Di inoltrare a questo Comune istanza edilizia completa di ogni allegato.
- 3) Di assegnare un termine di mesi 12 (dodici) dalla data di notifica della presente ordinanza per l'esecuzione di tutti gli interventi richiesti.
- 4) Di far pervenire, a lavori conclusi, certificazioni e dichiarazioni di corretto smaltimento.

AVVERTE CHE

In caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente Ordinanza Sindacale, si provvederà ad inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale e si darà esecuzione di ufficio in danno del soggetto obbligato, proprietario dell'area e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione per l'intero procedimento.

Copia della presente ordinanza viene inviata all' ARPA competente per territorio ed al Comando di Polizia Municipale.

Gli atti ed i documenti d'ufficio sono visionabili e potranno essere estratti in copia dietro apposita istanza, presso il Settore Tecnico, sito in Bellinzago Novarese , P.zza Martiri della Libertà n.13.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR PIEMONTE – nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla data stessa.

Si precisa che il ricorso non sosponderà automaticamente l'efficacia e l'esecutività del presente atto

Bellinzago Novarese, 10.11.2016

